

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 167 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, rilevate in occasione del Palio del 16 Agosto 2003 che integralmente si trascrivono:

“ Prot. n. 50890

Ord. N. 167

*Palio del 16 Agosto 2003 - Procedimento a carico del fantino della Contrada della Torre - Determinazioni.*

*Premesso che dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla Relazione dei Deputati della Festa e dalla Relazione medesima emerge chiaramente come il fantino della Contrada della Torre Valter Pusceddu detto Bighino, nelle fasi precedenti e successive la mossa ha tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dagli artt. 64, 67 e 69 del Regolamento per il Palio, in quanto:*

- *teneva un atteggiamento che induceva uno stato di irrequietezza nel proprio cavallo tale da creare una situazione di pericolo anche per gli altri barberi;*
- *si portava in più occasioni di fronte al “verrocchino” impedendo in tal modo l'eventuale ingresso della rincorsa;*
- *partiva dal secondo posto, anziché dal quarto assegnatogli, uscendo così, al momento dell'abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata;*

*Considerato che nella Relazione degli Ispettori della Pista si evidenzia l'episodio in cui, “...il fantino della Torre colpiva con il nerbo il cavallo del Nicchio”, durante le fasi preliminari la mossa, contravvenendo a quanto disposto dall'art.84, 3° comma;*

*Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;*

### PROPONE

- *Di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, così come previsto dall'art.99, con la punizione della “ammonizione”, per aver tenuto un atteggiamento che induceva uno stato di irrequietezza nel proprio cavallo tale da creare una situazione di pericolo anche per gli altri barberi, tenendo quindi un comportamento contrario a quanto disposto dall'art.64 del Regolamento per il Palio;*
- *Di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, così come previsto dall'art.99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito da una posizione diversa rispetto a quella prevista dall'ordine di chiamata, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dall'art.64 del Regolamento per il Palio;*
- *Di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, così come previsto dall'art.99, con la punizione della “ammonizione”, per essersi portato al*

*“verrocchino” al fine di impedire l’eventuale ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dall’art.64 del Regolamento per il Palio;*

- *Di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, così come previsto dall’art.99, con la punizione della “ammonizione”, per aver colpito con il nerbo il cavallo del Nicchio, durante le fasi preliminari la mossa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dall’art.67 del Regolamento per il Palio;*
- *Di notificare, come previsto dall’art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art.99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive”.*

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino in data 30 Ottobre 2003;

Preso atto che il fantino ha presentato memorie difensive in data 10 Novembre 2003;

Rilevato che nelle memorie presentate il fantino precisa che:

- *per quanto concerne il primo addebito “... fino al minuto 00.40.00, il cavallo non ha manifestato segni di irrequietezza tali ed idonei a creare una situazione di pericolo per gli altri barberi, bensì ha manifestato unicamente una difficoltà di restare allineato al canape, del resto difficoltà già evidenziata durante le prove, dovuta anche alla pressione degli altri cavalli e dei rispettivi fantini. L’unico episodio di irrequietezza avvenuto in tale fase è quello relativo al calcio sferrato al cavallo della Contrada Capitana dell’Onda, episodio fortuito ed occasionale non certamente imputabile ad un comportamento volontario del sottoscritto, come evidenzia il filmato stesso”. Inoltre “... il cavallo Artù Valoroso, successivamente all’episodio della rottura della pennacchiera, ha manifestato una evidente reazione di irrequietezza tale da renderne difficoltosa se non impossibile la gestione, i cui segni sono evidenziati anche dalla abbondante e copiosa sudorazione provocata da un aumento dello stress agonistico e dallo stato di agitazione nevritica con una conseguente forte accelerazione dei battiti cardiaci. Per questi motivi ho tentato di utilizzare il nerbo solo per indurre il cavallo ad avvicinarsi e ad allinearsi al canape e, visto l’esito negativo di tale manovra, ho dovuto allontanarmi dal canape avvicinandomi allo stesso unicamente nelle fasi immediatamente precedenti all’ingresso della rincorsa in occasione della mossa valida. A tal riguardo, rilevo inoltre che il barbero Artù Valoroso era un cavallo esordiente al palio, mai prescelto prima malgrado la presenza a tre precedenti tratte e che presentava alcuni problemi derivanti dalla sua natura già mostrati durante i giorni delle prove con i comportamenti tenuti all’interno dell’entrone e durante l’effettuazione delle prove stesse: a titolo di esempio, ricordo che in occasione della terza prova, appena uscito dall’entrone e quindi in una fase del tutto regolare e senza pressione alcuna dello svolgimento della prova, procedendo a passo verso la salita del Casato il cavallo si impuntava per alcuni attimi rifiutandosi di proseguire verso la mossa”.*
- *In merito al secondo addebito “... ed alla relativa proposta di sanzione ritengo di poter avanzare a mia giustificazione il fatto che nel momento esatto della partenza e negli attimi immediatamente precedenti il sottoscritto, trovatosi all’altezza del verrocchino, rispondendo prontamente agli inviti del mossiere di andare verso il basso, si dirigeva verso la posizione assegnata dall’ordine di chiamata (che ricordo essere stata Leocorno, Aquila, Nicchio, Torre...), ovvero al di sopra della Nobile Contrada del Nicchio che costituiva per il sottoscritto il naturale punto di riferimento. [...] Al momento in cui il Nicchio si allontanava dal secondo posto, occasionalmente occupato, l’Aquila anziché avvicinarsi al Leocorno nella parte bassa, come avrebbe dovuto, rimaneva nella posizione occupata in precedenza (a stretto contatto con la Lupa), impedendo di fatto al sottoscritto di riappropriarsi della propria posizione. Per questi motivi, viste anche le condizioni del cavallo descritte nel precedente punto, e l’imminente maturarsi della mossa valida non mi è stato più possibile riprendere la mia posizione prima dell’ingresso valido della rincorsa”.*
- *In riferimento alla contestazione di aver colpito con il nerbo il cavallo del Nicchio, durante le fasi preliminari la mossa “...dichiaro con convinzione di essere del tutto estraneo all’addebito riferito. Preliminarmente su tale punto osservo che l’atteggiamento imputatomi è evidenziato*

*nella relazione degli Ispettori della Pista i quali, a differenza del Mossiere e dei deputati della festa che assistono alle fasi della mossa da una posizione migliore per visionare ogni singolo momento della stessa, sono dislocati in tre zone diverse ed uno soltanto di essi si trova nelle vicinanze della mossa, peraltro in piedi, per di più circondato da numerose forze dell'ordine, fotografi e personale di servizio delle squadre di soccorso e peraltro, date le fasi piuttosto movimentate e concitate della mossa, con una visuale ridotta, parziale e limitata".*

È singolare come molti dei fantini lamentino la eccessiva lunghezza della mossa come una delle attenuanti per il comportamento tenuto, essendo loro stessi tra gli artefici del protrarsi dei tempi, o adducendo motivazioni che non possono essere prese in esame in relazione alla difficoltà da parte di affermati professionisti di gestire l'irrequietezza e la riottosità dai soggetti scelti da loro capitani per disputare la carriera. Del resto da una disamina della dinamica della mossa del Palio di agosto risulta evidente come il contravvenire ai dettami del Regolamento in ordine agli obblighi dei fantini sia mantenendo il cavallo nella giusta posizione sia mantenendo il posto assegnato risulti essere una delle cause della eccessiva lunghezza della mossa, che può costituire anche elemento di pericolo per i fantini stessi, i quali quindi, dovrebbero avere un comportamento teso al rispetto del Regolamento senza che questo possa ledere i legittimi interessi di parte che rappresentano. Tale eventualità ha permesso, con fasi certamente alterne, nel passato recente e remoto, di tenere assieme gli interessi particolari con quelli generali di tutela della festa nella sua interezza a cui tutti sono chiamati, compresi quelle figure tecniche che, da professionisti, hanno la responsabilità in particolari momenti, anche prescindendo dagli episodi incidentali. Si ricorda inoltre che secondo i dettami dell'articolo 101 la contrada è responsabile del comportamento, fra l'altro, del proprio fantino e come nel passato tale responsabilità oggettiva sia stata applicata nei confronti di comportamenti ritenuti palesemente indotti da un atteggiamento traslabile alla volontà della contrada. Tale evenienza nella fattispecie non viene presa in considerazione per il fatto che la complessiva dinamica risulta quanto mai difficile da inquadrare in comportamenti indotti da precise disposizioni, ma non si esclude che il reiterarsi di episodi di eccessiva ingestibilità della mossa possano far scaturire conseguenze analoghe a quelle già applicate nel passato.

Rispetto alla prima contestazione: il cavallo della contrada della Torre fin dall'inizio mostra un atteggiamento di eccessiva irrequietezza tale da arrecare pericolo per se e per gli altri, mettendo a repentaglio il corretto svolgimento della manifestazione. La circostanza dell'esordio e delle difficoltà manifestate anche in precedenza non possono essere considerate giustificazioni da parte di affermati professionisti: è infatti innegabile che le contrade ricorrano a professionisti proprio per assicurare che, rispetto alle scelte effettuate dai dieci capitani, ci sia la necessaria garanzia di avere a disposizione servizi di professionisti in grado di valutare le caratteristiche dei soggetti avuti in sorte e gestirle secondo le aspettative.

Rispetto al cambio di posto è chiaro che il fantino sceglie deliberatamente la posizione, ed il fatto che si dichiari quasi costretto dalla posizione del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, non costituisce elemento di discolta poiché è altrettanto evidente che tale circostanza si verifica perché negli attimi precedenti la Torre si trova impegnata ad impedire l'ingresso della rincorsa ripetendo e reiterando un comportamento che si verifica diverse volte. Tale circostanza è talmente palese che su questa proposta di sanzione il fantino della Contrada della Torre Valter Pusceddu detto Bighino non presenta neanche memoria difensiva per l'inoppugnabilità di tale circostanza.

Rispetto alla contestazione dell'uso del nerbo, nelle fasi che seguono all'episodio tra il Nicchio e la Torre si accende una violenta discussione tra i due fantini con atteggiamento minaccioso del Pusceddu che (circa al minuto 13 e 48" del filmato prodotto proprio dalla Torre) usa il nerbo contro il fantino del Nicchio. Tale circostanza rilevata e relazionata dagli Ispettori di Pista viene anche confermata dall'esame del filmato. Pur non trattandosi infatti di un atto particolarmente vistoso risulta evidente che il Pusceddu "muove" il nerbo contro il fantino del Nicchio con fare intimidatorio, contravvenendo così ai dispositivi regolamentari.

Rispetto ad analogo episodio addebitabile alla Contrada Capitana dell'Onda preme solo sottolineare che tale episodio viene segnalato in momento dell'iter della giustizia paliesca che non consente la

formulazione di addebiti, e qualora fosse stato evidenziato e comprovato sarebbe stato oggetto di analoga sanzione.

Dato atto delle considerazioni di cui sopra, si ritiene di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato;

Visto l'art.99 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Staff del Sindaco in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

### **DELIBERA**

1. di infliggere al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99, la sanzione della "ammonizione", per aver tenuto un atteggiamento che induceva uno stato di irrequietezza nel proprio cavallo tale da creare una situazione di pericolo anche per gli altri barberi, facendo proprie le motivazioni dell'Assessore Delegato;
2. di infliggere al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99, la sanzione della "ammonizione", per essere partito da una posizione diversa rispetto a quella prevista dall'ordine di chiamata, facendo proprie le motivazioni dell'Assessore Delegato;
3. di infliggere al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99, la sanzione della "ammonizione", per essersi portato al "verrocchino" al fine di impedire l'eventuale ingresso della rincorsa, facendo proprie le motivazioni dell'Assessore Delegato;
4. di infliggere al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99, la sanzione della "ammonizione", per aver colpito con il nerbo il cavallo del Nicchio, durante le fasi preliminari la mossa, facendo proprie le motivazioni dell'Assessore Delegato;
5. di dare atto che si cumulano fra loro le "ammonizioni" di cui ai punti 1 e 2 e quelle di cui ai punti 3 e 4, per cui ai sensi dell'art.99, comma 7, al suddetto fantino verrà automaticamente applicata l'esclusione dalla partecipazione a n. 2 (due) Palii ed alle relative Prove;
6. di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Torre, Valter Pusceddu detto Bighino, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per il Palio;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.